

AVV. SAMUELE MIEDICO
VIA SCIPIONE AMMIRATO N. 102
50136 FIRENZE
CELL. 379 2727267 – FAX 055 4936259
email: avv.samuelemiedico@gmail.com
pec: samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. I QUATER

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

in relazione al ricorso R.G.N. 3558/2024

nell'interesse del sig. [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Samuele Miedico del Foro di Firenze (C.F. MDCSML94M02G713W), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax +39 0554936259 nonché all'indirizzo pec samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102 (50136) nonché presso il suo domicilio digitale, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio R.G.N. 3558 del 2024

-ricorrente-

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro pubblico denominato "Reginde" gestito dal Ministero della Giustizia;
- il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186)

nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro pubblico denominato "Reginde" gestito dal Ministero della Giustizia;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

- della **sig.ra Michela DELLI PONTI** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- della **sig.ra Linda DI IUORIO** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

-controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

oltre agli atti ed ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 10/05/2024 di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2650 unità, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*.

*** **

FATTO

1. Come già evidenziato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. [REDACTED] ha preso parte al concorso pubblico per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato.
2. Dopo aver superato la prova scritta di selezione e la prova di efficienza fisica, il candidato in data 04/03/2024 è stato convocato presso il compendio

“Sant’Eusebio” in Roma per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici previsti dall’art. 12 del bando di concorso.

3. All’esito degli accertamenti *de quibus*, con verbale n. 1653500 del 04/03/2024, la Commissione per l’accertamento dell’idoneità psicofisica ha giudicato il sig. [REDACTED] **non idoneo** in quanto trattasi di “*paziente monorene sottoposto a nefrectomia sinistra per idronefrosi congenita ai sensi dell’art. 3, Tabella 1, punto 10 del DM 30/06/2003 n. 198*” (doc. n. 3).
4. L’episodio che ha originato il giudizio di non idoneità è rappresentato, pertanto, dalla pregressa “*nefrectomia sinistra per idronefrosi congenita*” per il quale il sig. [REDACTED] è stato sottoposto ad asportazione di un rene in tenera età.
5. Tale episodio, è importante evidenziarlo sin da adesso per l’importanza che assume ai fini *de quibus*, si è risolto con la completa *restitutio in integrum* del paziente e con la conduzione da parte del medesimo sig. [REDACTED] di una vita – sportiva, agonistica, scolastica, professionale – ordinaria.
6. In buona sostanza, è accaduto che la Commissione medica, senza demandare ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare con maggiore certezza l’incidenza della “patologia” riscontrata sulla capacità lavorativa del candidato, ha espresso giudizio di non idoneità del concorrente.

7. Con ricorso notificato in data 02/04/2024 e depositato in pari data, il sig. Colombo ha impugnato il surrichiamato provvedimento di non idoneità, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari e/o lo svolgimento di apposita verifica.
8. Con ordinanza n. 8198 del 24/04/2024 la Sezione I *quater* del TAR di Roma ha “*considerato necessario - viste le contrarie deduzioni allegatte dall’interessato - al fine del decidere sulla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del*

processo amministrativo in relazione all'accertata condizione, se l'imperfezione causa alterazione funzionale e se compensata dall'altro rene sia comunque causa di inidoneità ai sensi del D.M. n. 198 del 2003" ed ha fissato il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 16/07/2024.

9. Nelle more, e precisamente in data 10/05/2024, l'amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2650 unità (doc. n. 14).
10. Con i presenti motivi aggiunti, pertanto, il sig.  intende estendere il contraddittorio anche alla graduatoria *de qua*, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"la mancata impugnazione della graduatoria finale di un pubblico concorso comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di non ammissione alle prove di esame del concorso successive alla prova preselettiva, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere sulla graduatoria finale, ormai insindacabile"* (ex multis: TAR Roma, Sez. II, 10/06/2019, n. 7490), che risulta illegittima per illegittimità derivata, in forza dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

A) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;

VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, TABELLA 1, PUNTO 10 DEL D.M. 198 DEL 30/06/2003;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI

**TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE E DI FAVOR PARTECIPATIONIS;
ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA
VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA
DI MOTIVAZIONE;
ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ,
IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

1.1) La graduatoria oggi impugnata risulta viziato per illegittimità derivata, in quanto trattasi di atto strettamente consequenziale rispetto a quelli già oggetto di impugnazione (*rectius*, l'esclusione dalla procedura concorsuale).

Per tale ragione, gli atti impugnati per motivi aggiunti soffrono degli stessi vizi già lamentati col ricorso principale, a cui si rinvia e che devono intendersi qui integralmente trascritti.

Invero, con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig.  ha censurato la non idoneità alla visita psico-fisica sotto diversi punti di vista.

Per esigenze di economia e sinteticità degli atti, si provvederà a riportare una sintesi dei motivi di ricorso *de quibus*, rinviando, per il resto, al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio da intendere qui espressamente richiamato e trascritto per quanto di interesse.

In buona sostanza, l'illegittimità degli atti impugnati discende – secondo l'articolazione del primo motivo di ricorso – dal fatto che l'amministrazione ha provveduto ad escludere il ricorrente oltre in quanto trattasi di “*paziente monorene sottoposto a nefrectomia sinistra per idronefrosi congenita*” senza tuttavia effettuare ulteriori accertamenti istruttori né accertare l'incidenza di tale episodio pregresso sul corretto svolgimento delle mansioni che il concorrente sarebbe stato chiamato a compiere e, quindi, la sua effettiva idoneità a ricoprire il ruolo di agente della Polizia di Stato.

Più precisamente, il Ministero ha richiamato a fondamento del provvedimento espulsivo l'art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003, recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*.

Per quanto più interessa in questa sede, l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 198 del 30/06/2003 afferma che costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1.

Da una lettura della tabella *de qua* (cfr. doc. n. 4), ed in particolare del punto 10, emerge che rappresentano causa di non idoneità *“le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale”*.

A ciò aggiungasi, per mera esigenza di completezza, che l'amministrazione resistente ha approvato le proprie norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, ove vengono sostanzialmente richiamati i criteri già indicati a livello normativo nonché specificate le modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici (cfr. doc. n. 5).

Ad ogni buon conto, ciò che emerge è che l'amministrazione resistente in sede di accertamenti sanitari ha semplicemente preso atto dell'intervenuta nefrectomia sinistra ed ha richiamato – alquanto laconicamente – la succitata normativa di riferimento (ed in particolare l'art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003).

Orbene, è il caso di rilevare che la Commissione è incorsa in una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nonché in un evidente travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed in una falsa ed errata rappresentazione del quadro clinico e sanitario del ricorrente, dal momento che l'intervento subito dal sig. [REDACTED] non presenta le caratteristiche per essere collocato nell'alveo della categorie individuate a livello normativo poiché, molto banalmente, **il ricorrente è guarito totalmente a seguito del ricovero, conduce una vita ordinaria sia dal punto di vista personale/professionale che sportivo/agonistico e non presenta alcuna alterazione funzionale.**

L'episodio sofferto dal ricorrente, infatti, è **completamente reversibile** e non incide minimamente sulla capacità lavorativa (anche in relazione all'ambito delle forze di polizia ed all'attività di istituto che gli agenti sono chiamati a svolgere) dell'individuo colpito.

In buona sostanza, è come se un candidato ad un concorso per agente della Polizia di Stato fosse escluso in quanto, alcuni anni prima, ha subito l'estrazione di un dente del giudizio incluso oppure ha avuto l'influenza da cui è successivamente e completamente guarito !

Ed è evidente che ragionare in tali termini, fatti propri dall'amministrazione resistente, è del tutto errato e privo di ogni senso logico.

Il fondamento del presente ricorso sta tutto qui !

1.2) Venendo, dunque, a verificare la riconducibilità dell'asserita patologia del ricorrente nell'alveo delle fattispecie di cui all'art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003 è opportuno anzitutto comprendere cosa è accaduto al ricorrente, cosa è la nefrectomia e se tale evento è tale da inficiare lo svolgimento dell'attività di polizia.

Al riguardo, si sottolinea anzitutto che il sig. [REDACTED] in data 24/11/2004 (e, quindi, dopo appena 5 mesi di vita) è stato sottoposto presso l'Azienda

Ospedaliera di Padova ad intervento di nefrectomia sinistra: trattasi in buona sostanza di un intervento chirurgico consistito nell'asportazione del rene sinistro, resosi necessario a causa di un'anomalia congenita (doc.ti nn. 11 e 12).

Peraltro, già l'ecografia di controllo eseguita nei giorni immediatamente successivi all'operazione *“ha dimostrato: totalmente mascherato da gas il retroperitoneo fegato e milza regolari. Rene destro ingrandito con morfologia e struttura nei limiti di norma”* (doc. n. 11).

A distanza di vent'anni dall'intervento chirurgico, il sig. XXXXXXXXXX si è sottoposto ad ulteriori esami specialistici, che hanno denotato una **situazione perfettamente compensata e stabile.**

In particolare, in data 24/01/2024 il dott. Fulvio Fiorini, direttore dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Azienda ULSS 5 Polesana, ha certificato che il paziente *“monorene chirurgico dal 2004, non presenta attualmente alterazioni della funzione renale che risulta dagli esami del 08.01.2024 nella norma [...]. La pressione arteriosa risulta nella norma senza terapia con valori ricavati dal diario pressorio fra 120-104/52-69 (oggi PA 125/75). Attuale la situazione renale appare pertanto stabile”* (doc. n. 9).

Inoltre, in data 24/05/2023 il ricorrente si è sottoposto ad ecografia dell'addome completo presso l'Ospedale di Rovigo, con il seguente referto: *“esiti nefrectomia sinistra. Nei confronti del precedente del 26/03/2020: rene destro in sede di dimensioni aumentate con diametro longitudinale di 14 cm, in ipertrofia compensatoria, nei limiti per dimensioni e morfologia, con conservati differenziazione cortico-midollare e spessore parenchimale. Non calico-pielectasie. Vescica ben distesa, a pareti regolari (spessore massimo 3 mm) e contenuto anecogeno, si vuota pressoché completamente con residuo post-minzionale pari a 20 ml e spessore massimo delle pareti vescicali pari a 5 mm. Regolari il fegato, la milza e il pancreas in sede cefalica; non valutabili le restanti porzioni pancreatiche per interposto meteorismo intestinale. Non*

liquido libero nei recessi peritoneali esplorati” (doc. n. 7).

La visita cardiologica cui il sig. [REDACTED] si è sottoposto in data 26/02/2024 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha evidenziato la presenza di un paziente monorene dalla nascita con funzione renale conservata, non evidenziando di segni clinici/strumentali di cardiopatia strutturale: di conseguenza, a parere dello specialista medico, il sig. [REDACTED] può condurre una “vita normale senza restrizioni, compreso lo sport” (doc. n. 10).

In buona sostanza, come evidenziato dal dott. Fanetti, specialista in medicina legale, con certificato rilasciato in data 15/03/2024, l’ecografia eseguita in data 24/05/2024 ha evidenziato *“normali dimensioni e morfologia del rene superstite con conservata differenziazione cortico-midollare e spesso parenchimale”* e, inoltre, *“gli esami di funzionalità renale risultano nei parametri fisiologici: non vi è aumento della creatinina, la velocità di filtrazione glomerulare risulta nella norma, non vi è proteinuria e l’esame cardiologico non evidenzia un innalzamento della pressione arteriosa. Il quadro anatomico-funzionale appare pertanto, ripeto dopo vent’anni dall’intervento chirurgico, ormai immutabile e perfettamente bilanciato”* (doc. n. 6).

Peraltro, il dott. Fanetti ha altresì sottolineato *“da un punto di vista medico legale, la differenza fra organo inteso come entità biologica e funzione. L’organo è una parte del corpo umano o un complesso di parti che ha una propria struttura ed esplica una o più determinate funzioni. Questa definizione, attinente alla biologia, è però incompleta per la medicina legale, la quale include nel concetto di organo, due requisiti essenziali: 1) Che l’organo si immedesima con la sua funzione e quindi si identifica con l’apparato o col sistema di cui fa parte. 2) Che la funzione danneggiata abbia una particolare importanza nella vita vegetativa e di relazione e non sia completamente vicariata da altri organi. A questo fine si distinguono gli organi unici (cuore,*

cervello, fegato, eccetera) che assorbono da soli le funzioni a cui sono deputati e non possono in alcun modo essere vicariati da altri. Gli organi pari, tra cui i reni, la cui menomazione è compensata dall'adelfo superstite se integro. Orbene il punto 10 della Tab.1 del DM 30 giugno 2003 N. 198, prevede che le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale debbano causare delle alterazioni funzionali. Nel caso specifico di [REDACTED] invece, la nefrectomia sx non causa alcuna alterazione funzionale, in quanto tale menomazione è perfettamente compensata dal rene dx come suffragato dagli esami strumentali ed ematochimici espletati dal periziando" (doc. n. 6).

Detto in altri e più chiari termini, parafrasando quanto affermato sul punto dal professionista sanitario, nel caso di specie non ricorrere la causa di inidoneità prevista dalla normativa di riferimento, in quanto, molto banalmente, non sussiste alcuna alterazione funzionale.

Ed infatti il dott. Fanetti ha concluso la sua precisa e puntuale ricostruzione sottolineando che *"mancano i presupposti medico legali ma anche normativi previsti dal punto 10 per formulare un giudizio di non idoneità come è stato invece espresso dalla Commissione in data 4 marzo 2024. Si ritiene pertanto che [REDACTED] in virtù proprio dell'assenza di alterazioni funzionali a carico dell'apparato renale, elemento fondamentale dirimente per il giudizio finale di non idoneità, possa essere invece giudicato idoneo al Concorso Pubblico per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato"* (doc. n. 6).

In definitiva, il ricorrente non presenta alcuna alterazione funzionale ed attualmente si presenta "sano come un pesce", per cui risulta francamente difficile comprendere le ragioni per cui lo stesso dovrebbe essere considerato non idoneo ai fini del reclutamento presso la Polizia di Stato: quanto occorso al sig. [REDACTED] non presenta le caratteristiche tali per poter integrare la causa di esclusione, e dunque per giustificare il comminato trattamento espulsivo, dal

momento che il ricorrente è completamente guarito, conduce una vita ordinaria anche dal punto di vista sportivo senza alcun minimo problema e, **in ogni caso, non presenta alcuna alterazione funzionale** (la cui sussistenza è richiesta espressamente dalla ridetta normativa) né una sensibile riduzione della capacità di lavoro e di svolgimento dell'attività d'istituto della polizia.

1.4) Prima di concludere, si evidenzia che nel caso che ci occupa non viene nemmeno in rilievo un inammissibile sindacato della discrezionalità tecnica di cui è titolare la Commissione del concorso.

Invero, come è stato recentemente affermato in giurisprudenza, *“i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili e insindacabili dal giudice a eccezione delle ipotesi in cui la verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'amministrazione appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nondimeno è ammesso l'approfondimento istruttorio dell'attendibilità del giudizio medesimo allorché la segnalazione al giudice di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato”* (Cons. Stato, Sez. II, 27/01/2022, n. 597; ma sul punto cfr. altresì TAR Roma, Sez. I, 02/07/2001, n. 5838, secondo cui *“i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità ma anche quando emerga un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso”*).

E nel caso di specie si ritiene sussistenti elementi tali da disvelare la

manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, in quanto tutti i professionisti sanitari interpellati hanno ritenuto insussistente una qualsiasi alterazione funzionale tale da impedire al ricorrente di poter svolgere attività sportiva, agonistica e perfino l'attività propria dell'agente di Polizia di Stato (come affermato in maniera *tranchant* da parte del medico legale, cfr. doc. n. 6).

E tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui *“il giudizio di inidoneità deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva”* (tra le tante, TAR Roma, Sez. I, 11/11/2011, n. 8699).

Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria, cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione.

1.5) Da ultimo e per mero tuziorismo, ovvero per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale dovesse ritenere legittimo l'operato della Commissione giudicatrice e, dunque, possibile ricondurre la situazione clinica del sig.  al quadro normativo di riferimento, è comunque interesse della scrivente difesa chiedere che sia pronunciato l'annullamento, sia pure anche in via incidentale, e/o comunque la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 198 del 30/06/2004 (recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica,*

psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli") laddove dovesse essere interpretato nel senso che un episodio di nefrectomia che non comporta alcuna alterazione funzionale, risolto in maniera completa sia sul piano radiologico che clinico (ovvero con completa guarigione e senza alcuna alterazione funzionale e conduzione di una vita normale, sia dal punto di vista personale che sportivo/agonistico), importa l'esclusione dal concorso per l'accesso ai ruoli degli agenti della Polizia di Stato.

Come ampiamente evidenziato, invero, tale situazione clinica risulta assolutamente compensata e compensabile, non comportando in astratto ed automaticamente alterazioni funzionali tali da importare l'esclusione da un concorso pubblico.

In buona sostanza, è come se un candidato ad un concorso per l'accesso ai ruoli degli agenti della Polizia di Stato fosse escluso in quanto, alcuni anni prima, ha subito l'estrazione di un dente del giudizio incluso oppure ha avuto l'influenza da cui è successivamente e completamente guarito e non presenta alterazioni funzionali !

Ed è evidente che ragionare in tali termini, fatti propri dall'amministrazione resistente, è del tutto errato e privo di ogni senso logico.

D'altronde, ed a ben vedere, la stessa normativa di riferimento richiede espressamente la presenza, ai fini espulsivi, di alterazioni funzionali, per cui è chiaro che laddove tale alterazione funzionale non sussiste non può essere comminata (tantomeno in via di automatismo) l'espulsione dal concorso per inidoneità.

*** **

B) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;

VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, TABELLA 1, PUNTO 10 DEL D.M. 198 DEL 30/06/2003;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI FAVOR PARTECIPATIONIS;

ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE;

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2.1) Sempre in via derivata, la graduatoria oggi impugnata risulta altresì viziata alla luce di quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso: invero, per giustificare l'esclusione ai sensi del richiamato art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003 la patologia riscontrata dovrebbe comportare "alterazioni funzionali" che, come ampiamente evidenziato, anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta, **nel caso di specie non sussistono**.

Va da sé, dunque, che nel caso del sig.  la casistica *de qua* non appare integrata, e la causa di esclusione è stata dunque applicata in maniera non corretta, fuori cioè dai limiti e presupposti dalla stessa prescritti.

Orbene, è noto che le suddette cause di esclusione, operate sul piano normativo ai fini concorsuali, devono essere interpretate, a tutela dal principio di massima partecipazione, nel loro senso letterale, prediligendo un'interpretazione quanto più legata al significato testuale al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso al concorso.

Nel caso di specie l'amministrazione resistente non solo non ha correttamente applicato la disciplina, ma **ha completamente omesso di**

effettuare tale valutazione circa l'esistenza dei presupposti delle “alterazioni funzionali”.

Invero, la Commissione si è limitata a rilevare l'esistenza della nefrectomia sinistra – da cui il sig. [REDACTED] è completamente guarito e che non inficia in maniera alcuna la sua capacità lavorativa – senza tuttavia verificare l'effettiva incidenza della stessa sullo stato di salute del ricorrente e che, quindi, la diagnosi fosse obiettivamente incompatibile con lo svolgimento del servizio in questione.

Accertamento questo necessario, o meglio imprescindibile, affinché potesse dirsi legittimo l'operato dell'organo tecnico.

Per queste ragioni il provvedimento si rivela **altresì viziato sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti**, posto che la Commissione, laddove avesse correttamente compiuto la valutazione sulla situazione clinica specifica del ricorrente, ponendo in essere un'adeguata istruttoria e richiedendo la produzione di ulteriore documentazione tecnica (medica) atta a definire il quadro clinico del ricorrente, si sarebbe avveduta dell'idoneità della situazione fisica del candidato e del fatto che la patologia riscontrata non comporta limitazioni funzionali.

Ad ulteriore dimostrazione della ininfluenza della patologia sullo stile di vita del ricorrente e della sua capacità lavorativa ed allo svolgimento dell'attività richiesta agli agenti della Polizia di Stato vi è il dato fattuale oggettivamente indiscutibile (per come emerge dai risultati degli accertamenti specialisti cui si è sottoposto il candidato) per cui “*la nefrectomia sx non causa alcuna alterazione funzionale, in quanto tale menomazione è perfettamente compensata dal rene dx come suffragato dagli esami strumentali ed ematochimici espletati dal periziando*”, per cui conseguentemente “*mancano i presupposti medico legali ma anche normativi previsti dal punto 10 per formulare un giudizio di non idoneità come è stato invece espresso dalla Commissione in data 4 marzo 2024.*”

Si ritiene pertanto che [REDACTED] in virtù proprio dell'assenza di alterazioni funzionali a carico dell'apparato renale, elemento fondamentale dirimente per il giudizio finale di non idoneità, possa essere invece giudicato idoneo al Concorso Pubblico per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato” (doc. n. 6): si tratta di elementi che emergono con evidenza dalla visione e lettura della documentazione sanitaria, ma di cui l'amministrazione resistente non si è avveduta, omettendo di effettuare analisi e valutazioni approfondite.

In definitiva, la Commissione ha agito in maniera illegittima, escludendo in via del tutto automatica il concorrente, con ciò cagionando a quest'ultimo una gravissima, ingiusta e soprattutto ingiustificata limitazione all'accesso ai pubblici uffici.

Anche alla luce di quanto sinora esposto, dunque, il provvedimento impugnato merita di essere annullato, con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in punto di riammissione del candidato alla procedura .

2.2) Il presente motivo di ricorso, oltre che alla luce del difetto istruttorio, si presta ad essere declinato anche sotto il profilo del difetto motivazionale: la motivazione fornita in maniera sbrigativa da parte dell'amministrazione si palesa del tutto carente e inidonea a disvelare “*i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*” come richiesto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Invero, non è percepibile né direttamente né indirettamente la ragione per la quale la patologia del sig. [REDACTED] avrebbe determinato la sua inidoneità alla qualifica, atteso che, in motivazione, la Commissione si limita a rinviare alla normativa di riferimento senza alcuna seppur minima aggiunta e, soprattutto, senza indicare il motivo per cui nel caso di specie sarebbero presenti alterazioni

funzionali tali da importare la non idoneità (alterazioni che, lo si ripete a scanso di ogni equivoco, non sussistono).

Insomma, la Commissione non ha assolto all'obbligo motivazionale, sotto il profilo quantitativo e soprattutto qualitativo, esaurendo la propria motivazione in una frase del tutto generica, non circostanziata, senza chiarire la ragione per la quale il profilo sanitario del concorrente sarebbe stato non compatibile con la qualifica di agente della Polizia di Stato, o comunque ne avrebbe comportato “*alterazioni funzionali*”.

Da qui l'illegittimità del provvedimento anche sotto questo ulteriore e dirimente profilo.

*** **

ISTANZA CAUTELARE

ex art. 55 c.p.a.

Le considerazioni che precedono dimostrano ampiamente che il ricorso è assistito da *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

I provvedimenti impugnati arrecano al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, in quanto la graduatoria finale di merito è già stata approvata ed il nome del ricorrente, essendo stato giudicato come non idoneo, ovviamente non è ivi presente.

È lapalissiano considerare, poi, come in caso di mancato accoglimento della presente istanza, toccherà al ricorrente intraprendere ulteriori azioni legali per far valere i propri diritti, tra cui proporre ulteriori motivi aggiunti avverso i successivi atti concorsuali ed ultronee azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro e le prese di servizio intervenute nelle more del giudizio nei riguardi di quei soggetti che – nell'attesa del merito – hanno ingiustamente

occupato il posto che sarebbe spettato al ricorrente se la pubblica amministrazione non avesse commesso gli errori qui censurati e se il sig. Colomno si fosse visto in graduatoria con il giusto punteggio e collocato nella posizione corretta.

Il decorso del tempo, infatti, comporterebbe il consolidamento delle posizioni di terzi controinteressati nonché creerebbe stabilità nell'organizzazione amministrativa della sede di eventuale destinazione; in altre parole, la mancata concessione delle misure cautelari, a fronte dell'evidente pregiudizio subito, potrebbe creare nocimento agli interessi del ricorrente, il quale, anche in caso di accoglimento nel merito, potrebbe avere difficoltà ad inserirsi nell'organigramma amministrativo, in un assetto già consolidato, oltre alle perdite stipendiali e, quindi, di natura economica e al danno *curriculare*.

Del resto, proprio la giurisprudenza amministrativa di codesto Ecc.mo TAR ha accolto l'istanza cautelare in casi analoghi al presente, affermando che “ritenuto inoltre che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'errata collocazione del ricorrente nella graduatoria in epigrafe” (*ex multis* cfr.: TAR Roma, Sez. IV, ordinanza cautelare n. 2641/2022; id., ordinanza cautelare n. 5549/2022).

In definitiva, la concessione di una misura cautelare appare davvero necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa dell'operato amministrativo totalmente scriteriato: ciò gli consentirebbe di ottenere una posizione in graduatoria e, eventualmente, ambire ad una posizione lavorativa nell'attesa dell'udienza di merito (per la cui fissazione – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa – potrebbero volerci diversi anni).

Una scelta di segno opposto, viceversa, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

*** **

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con i presenti motivi aggiunti di ricorso viene impugnata la graduatoria finale di merito in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la mancata impugnazione della graduatoria finale di un pubblico concorso comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di non ammissione alle prove di esame del concorso successive alla prova preselettiva, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere sulla graduatoria finale, ormai insindacabile”* (TAR Roma, Sez. II, 10/06/2019, n. 7490).

Da tale considerazione deriva la necessità di notificare il presente atto giudiziale ad almeno uno dei controinteressati (indicati in epigrafe).

Ad ogni buon conto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente o altra modalità ritenuta idonea, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire tutti i loro luoghi di residenza.

*** **

PER QUESTE RAGIONI

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti per l'annullamento degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi suesposti, previa concessione della richiesta misura cautelare. Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.

*** **

Ai sensi di legge ed ai fini del contributo unificato, si dichiara che la

presente controversia, di valore indeterminabile, attiene alla materia dei concorsi pubblici e che il contributo unificato è dovuto in misura di 325,00 euro.

*** **

Firenze, 11 giugno 2024

(Avv. Samuele Miedico)